



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

ORDINANZA N. 1759

il 18 LUG. 2022

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI INCOLTI

IL SINDACO

VISTO l'art 12, comma 5, del D.Lgs n. 1/2018;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 che comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della Legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

VISTO l'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, favoriti dalle alte temperature e/o dovute a cause accidentali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, quali: strade, ferrovie, reti di distribuzione servizi primari, ecc. terreni incolti infestati da sterpi, arbusti, rifiuti abbandonati, considerati facile esca e strumento di innesco e propagazione incendi;

RAVVISATA la necessità di prevenire pericoli di incendi nonché di natura igienico-sanitaria;

ORDINA

1. Il periodo interessato dallo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio comunale va dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Durante tale periodo è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni, cespugliati, incolti e/o abbandonati, lungo le strade comunali, provinciali e statali, e lungo la linea ferroviaria ricadente sul territorio comunale, di:

- Accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- Fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

- Abbandonare rifiuti;
2. A tutti i privati e gli Enti proprietari e/o conduttori di terreni incolti o in stato di abbandono, di provvedere, entro **15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, alla pulizia e sistemazione dei terreni di cui in premessa invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni che non accrescano il pericolo di incendi;

AVVERTE

- a. Che in caso di inosservanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, da applicare con le modalità stabilite dalla legge n. 689/81 e s.m.i.. E' ammessa pertanto la facoltà di pagamento in misura ridotta di €. 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
- b. Che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, da notificarsi nominativamente i singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;

RICORDA

Chiunque avvisti un incendio boschivo o di vegetazione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione agli organi di pronto intervento al numero telefonico:

115 dei Vigili del Fuoco

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, e trasmessa, alla Prefettura U.T.G. di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo e all'Ufficio di polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza da proporre entro 60 giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto di che trattasi all'Albo Pretorio.

Belvedere Marittimo li,

18 LUG, 2022



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Cascini